



COMUNE DI PENTONE

(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 16 DEL 09/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 E 54 DEL TUEL PER IL CONTRASTO DI ATTI E COMPORTAMENTI LESIVI DELL'IGIENE, DECORO E SICUREZZA PUBBLICA.

PREMESSO che un adeguato mantenimento del decoro urbano, quale bene primario della comunità locale, costituisce una responsabilità di tutta la collettività e assicura i necessari livelli qualitativi di fruibilità dello stesso da parte dei cittadini;

CONSIDERATO che su tutto il territorio comunale è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

RILEVATO che nel territorio comunale si verificano delle situazioni di degrado, in particolare nella stagione estiva, che determinano un peggioramento sia del decoro urbano e sia della salute e dell'igiene pubblica;

DATO ATTO che il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta dei rifiuti comporta l'insorgere di situazioni lesive per il decoro urbano e rappresenta un pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

RILEVATO che tali situazioni di degrado impongono l'adozione di norme e di regole che assicurino una fruizione delle aree urbane ed eliminano possibili pericoli per l'igiene e la salute pubblica;

CONSIDERATO che sussistono i requisiti, di fatto e di diritto, per emettere ordinanza sindacale, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 50 e 54, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre che il Sindaco può intervenire, sia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, che per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la normale vivibilità;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze ordinanze per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di garantire il livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO altresì l'art. 262 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale attribuisce alla competenza del Comune le funzioni di accertamento e di applicazione delle sanzioni in relazione a illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

RITENUTO di dover vietare tutte quelle situazioni e/o comportamenti rilevati nel territorio comunale che per la loro diffusione incidono sulla salute, sicurezza, incolumità pubblica e decoro urbano;

ATTESA la necessità di tutelare la salute dei cittadini ed evitare ogni inconveniente di carattere igienico-sanitario conseguente a una non corretta attuazione della raccolta dei rifiuti;

STABILITO, per tutte le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all'emanazione di una specifica ordinanza sindacale, poiché le situazioni descritte, in casi di mancato e tempestivo intervento, possono assumere carattere di pericolo per l'igiene e sanità pubblica;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
- legge n. 94/2009;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- legge n. 689/1981;
- il vigente Regolamento comunale in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale;

STABILISCE

- CHE le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza e dai relativi regolamenti comunali, sono punite con il pagamento delle relative sanzioni amministrative, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla legge;
- CHE dall'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore;

ORDINA

su tutto il territorio comunale, per quanto sopra riportato, son vietati tutti i comportamenti che incidono direttamente o indirettamente sulle condizioni di salute, igiene, decoro degli spazi e vivibilità dei cittadini, e che ledono il bene della sicurezza urbana come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

in particolare:

Art. 1 – Tutela del patrimonio pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico.

2. È fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani di cui all'art. 3 e suoi commi, in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. È fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:

- a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
- b) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere e, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
- c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
- d) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
- e) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Art. 2 - Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello

spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 mt. dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana e ulteriori successivi provvedimenti in materia, in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.

3. Riguardo agli esercizi commerciali, qualora si determini una temporanea chiusura dell'esercizio, il proprietario del locale momentaneamente vuoto che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà comunque curarne la pulizia ed il decoro ai sensi dei commi precedenti.

Art. 3 - Scritte abusive

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato, deturpazione, sugli edifici sia pubblici che privati, sui monumenti, sui muri in genere, sugli arredi urbani, sui giochi per bambini, sugli alberi, sui parapetti e su qualsiasi altro manufatto del patrimonio pubblico o privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4 – Manutenzione di aree verdi private

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, industriali, parcheggi privati, aree dismesse, ai cantieri edili, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Nel caso di contestazione per mancata manutenzione delle aree verdi di cui sopra, i competenti uffici comunali provvederanno a far notificare apposito provvedimento per ingiungere al proprietario e/o conduttore la pulizia dell'area. Se entro 7 giorni dalla citata notificazione l'obbligato/i non avranno adempiuto al ripristino dello stato dei luoghi, provvederà d'ufficio il Comune di Pentone, addebitando le relative spese della pulizia dell'area al legittimo proprietario e/o conduttore dell'area sottoposta a pulizia.

3. Sono sanzionati:

- a) il mancato sfalcio di aree incolte (comprese tra la carreggiata e il confine di proprietà) interessanti fronti stradali di pubblico transito;
- b) la mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati;
- c) la mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati;
- d) l'esecuzione di azioni e attività che possano determinare anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio;
- e) mancata custodia delle aree di cui al punto 1, nelle quali possano compiersi scariche abusive da parte di ignoti.

Art. 5 - Vetrine e serrande dei negozi

La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine e dei marciapiedi pertinenziali collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali può essere eseguita esclusivamente dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle 22:00 alle 24:00.

Art. 6 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito entro le ore 08:00 e dopo le ore 22:00.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici e aree verdi condominiali

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche, compresi i manufatti degradati, fatiscenti non rifiniti da più di tre anni, fatto salvo eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.

3. Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario. Tale intervento sarà realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile.

4. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.

5. In luoghi visibili da luogo pubblico è vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, fatte salve le norme per l'edificazione previste dal vigente Regolamento Edilizio.

6. Salvo quanto previsto dalla presente Ordinanza e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

7. Tutti i proprietari di giardini, edifici in disuso, depositi, ruderi e gli amministratori di condominio dovranno derattizzare gli immobili anzidetti e mantenere puliti gli spazi antistanti.

Art. 8 – Alberature di proprietà privata

I proprietari di fondi e lotti di terreno, anche edificati, sui quali insistano alberature di proprietà privata, nelle immediate vicinanze di edifici, strade, linee elettriche/telefoniche, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, parchi ed aree verdi ovvero potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità devono:

- procedere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a propria cura e spese, alla messa in sicurezza delle piante pericolose anche mediante abbattimento degli alberi le cui stabilità risulti manifestamente compromessa;
- monitorare costantemente lo stato delle alberature, con frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità.

Art. 9 – Azioni contro l'occupazione abusiva di stabili ed aree private dismessi

È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne i fenomeni di degrado urbano l'occupazione abusiva, nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola,

produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

In particolare, è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente dispositivo:

- a) di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo;
- b) di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili, nonché allo smaltimento dei rifiuti compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

In caso di accertata violazione alle prescrizioni contenute nei commi precedenti, il verbale di accertamento e la relazione sullo stato dei luoghi redatto dai funzionari delegati alla vigilanza del competente ufficio comunale vengono trasmessi, entro 10 giorni dall'accesso, al Servizio edilizia privata del Comune il quale intima al trasgressore di provvedere, entro un congruo termine ed in ogni caso entro 30 giorni ovvero immediatamente laddove ricorrano situazioni di particolare urgenza.

In caso di inottemperanza provvede alle opere necessarie l'Ufficio edilizia privata che dispone d'ufficio, con procedura d'urgenza, l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle spese al trasgressore.

Art. 10 Manutenzione e pulizia di oggetti occupanti il suolo pubblico e conferimento dei rifiuti urbani

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.

2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

3. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza.

Art. 11 - Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali ed abbandono

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone e siano sottoposti alla sua custodia.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.

3. Coloro che conducono i cani o altri animali per le strade e spazi pubblici del territorio cittadino, sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta, sacchetto o di altro idoneo raccoglitore ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai loro cani. È assolutamente vietato abbandonare i sacchetti su aree pubbliche.

4. È fatto divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane e gatto.

5. Per quanto riguarda la nutrizione dei cani e dei gatti randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo, di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

Art. 12 - Abbandono di pneumatici

È fatto divieto, nel territorio comunale, di abbandonare ed incendiare qualsiasi tipo di pneumatico in disuso su suolo pubblico o aree private.

Art. 13 - Abbandono di rifiuti

È fatto divieto di abbandonare rifiuti ingombranti e non ingombranti, in disuso e rifiuti domestici su suolo pubblico o aree private. L'abbandono in aree urbane, extraurbane o non convenzionali è perseguibile a norma di legge.

Art. 14 – Gestione rifiuti urbani da parte di esercizi pubblici e attività commerciali

1. E' fatto divieto agli esercizi pubblici ed attività commerciali di conferire i rifiuti urbani ed assimilati su suolo pubblico o su aree private aperte a pubblico passaggio, in maniera non conforme a quanto stabilito dalla normativa comunale vigente di riferimento.
2. Inoltre per le utenze non domestiche, quali esercizi commerciali, pubblici e commercianti dei mercati rionali, per il conferimento di frazioni di rifiuti urbani, di secco residuo e di imballaggi in plastica e in metallo, dove è previsto l'utilizzo di sacchi, così come indicato nel regolamento di igiene urbana, è istituito l'obbligo di utilizzare esclusivamente sacchi trasparenti, che consentano di rilevare il contenuto e mastelli e carrellati in dotazione.
3. Infine per le utenze non domestiche sussiste l'obbligo di non posizionare rifiuti al di fuori dai cassonetti che non devono superare la normale capienza.

Art. 15 - Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani

È fatto divieto di sversare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di materiale di scarto delle lavorazioni edili.

Art. 16 - Divieto di deposito, sosta e stazionamento di caravans, roulotte, tende e automobili

1. È vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta, su tutto il territorio comunale, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada.
2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario.
3. È vietato lo scarico di residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzati ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari.
5. Il divieto non si applica in occasione del periodo relativo alle sagre comunali, od eventi analoghi, per i giostrai e titolari di spettacoli viaggianti purché regolarmente autorizzati e limitatamente alla durata dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, rimane valido il divieto del comma 4 del presente articolo.
6. Eventuali deroghe al presente divieto sono ammesse solo su autorizzazione del Sindaco per ragioni di carattere sociale ed umanitario ed unicamente per il tempo strettamente necessario.
7. In caso di violazione, lo sgombero dovrà essere effettuato entro le 12 ore successive alla notifica di infrazione da parte della Polizia Locale.

Art. 17 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

1. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

2. sdraiarsi sul suolo pubblico, (fatta eccezione per i parchi pubblici) sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando abusivamente il suolo pubblico;
3. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. È in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;
4. vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi pubblici e sedi di luoghi sanitari;
5. lavare i veicoli, lavare o strigliare animali sulla pubblica via;
6. somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;
7. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate e può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna;

Art. 18 – Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente atto si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Nello specifico per la violazione di cui all'art. 13, in caso di recidiva è prevista la misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per la commissione dell'illecito ai sensi dell'art 13 e 20 della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

Modalità e forme previste dalla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. nel seguente modo:

Modalità e forme previste dalla L. 689/1981 e ss.mm.ii. nel seguente modo:	Comportamento vietato	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
Articolo violato			
Art. 1, comma 1	Danneggiare, deturpare o comunque ledere con scritte, affissioni, disegni i beni pubblici	da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 1, comma 2	Affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati o mettere sui veicoli in sosta materiale pubblicitario	da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 150,00
Art. 1, comma 3 lett. a	Gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche	da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00

Art. 1, comma 3 lett. b	Modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere, ed in particolare le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature	da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 1, comma 3 lett. c	Modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici dalla loro collocazione	da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 1, comma 3 lett. d, e	Utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione. Introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati	da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 150,00
Art. 2 comma 3	Mancato posizionamento e pulizia nell'area di pertinenza dei locali di cui sopra, almeno un posacenere ad uso pubblico	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 2 comma 4	Mancata pulizia da parte del proprietario o locatario del locale momentaneamente vuoto e provvisto di vetrina	da € 25,00 a € 500,00 più spese per pulizia straordinaria	€ 50,00
Art. 3	Imbrattamento e segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muretti, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto pubblico e privato	Da € 25,00 a € 500,00, e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 4 comma 3 lettera A	Mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito	€ 25,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 4 comma 3 lettera B	Mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati	€ 25,00 a € 500,00	€ 350,00
Art. 4 comma 3 lettera C	Mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati	€ 25,00 a € 500,00	€ 350,00
Art. 4 comma 3 lettera D	Esecuzione di azioni e attività che possano determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio	€ 25,00 a € 500,00	€ 350,00
Art. 4 comma 3 lettera E	Mancata custodia delle aree di cui all'art. 4 comma 1, nelle quali possano compiersi scariche abusive da parte di ignoti	€ 25,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 5	Lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi o dei fabbricati fuori dalla fascia oraria 06:00 - 08.00 e 22:00 – 24:00	€ 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 6 comma 1	Collocamento sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area	da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00

	aperta al pubblico passaggio oggetti mobili non adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta		
Art. 6 comma 2	Anaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni creando disturbo o pericolo al pubblico transito	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 7 comma 1	Mancato mantenimento dell'edificio in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie	da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 7 comma 2	Mancata vigilanza sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.	da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 7 comma 4	Mancata pulizia e manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti.	da € 25,00 a € 500,00 più pulizia e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 7 comma 5, 6, 7	Costruire e realizzare con materiali di risulta reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali e recinzioni trasparenti e non. Collocamento o deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività. Mancata derattizzazione in giardini, edifici in disuso, depositi e ruderi	da € 25,00 a € 500,00 più pulizia e ripristino dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 8	Mancata messa in sicurezza delle alberature private prospicienti confini di proprietà	da € 50,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 9	Omessa custodia e manutenzione di stabili e aree dismesse	da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 10 commi 1, 2,	Mancata manutenzione e pulizia di piccoli manufatti a scopo ornamentali posti sul suolo pubblico. Mancata	da € 25,00 a € 500,00	€ 150,00
Art. 11 comma 1	Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali	€ 25,00 a € 500,00	€ 100,00
Art. 11 comma 3	Omessa registrazione ed identificazione dell'animale	€ 25,00 a € 500,00	€ 250,00
Art. 11 comma 4	Omessa raccolta, rimozione e pulizia delle deiezioni in luoghi pubblici	da € 25,00 a € 500,00	€ 150,00
Art. 11 comma 5	Omessa rimozione dei contenitori e dei residui alimentari utilizzati per la somministrazione dei pasti per i randagi	da € 25,00 a € 500,00 più spese per pulizia a carico del violatore	€ 150,00
Art. 12	Abbandono pneumatici	€ 25,00 a € 500,00	€ 300,00
Art. 13	Abbandono di rifiuti ingombranti, non ingombranti e rifiuti domestici	€ 25,00 a € 500,00	€ 500,00 in caso di recidiva è prevista la misura

			cautelare del sequestro amministrativ o del veicolo utilizzato per la commissione dell'illecito ai sensi dell'art 13 e 20 della L. 689/1981 e ss.mm.ii.
Art. 14 comma 1	Errato conferimento di rifiuti urbani ed	€ 25,00 a € 500,00	€ 500,00
Art. 14 comma 2	assimilati da parte degli esercizi commerciali e pubblici Obbligo di utilizzo, da parte delle utenze non domestiche, (esercizi commerciali e pubblici), di sacchi trasparenti per il conferimento di rifiuti di secco residuo, imballaggi di plastica e di metallo e mastelli/carrellati in dotazione	€ 25,00 a € 500,00	€ 250,00
Art. 15	Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani	€ 25,00 a € 500,00	€ 150,00
Art. 16	Divieto di deposito, sosta e stazionamento di caravans e roulotte	€ 25,00 a € 500,00	€ 200,00
Art. 17	Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere	€ 25,00 a € 500,00	€ 150,00

DISPONE

- CHE il presente provvedimento diventi eseguibile a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio;
- CHE, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti, fermo restando tutti gli ulteriori obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente.

DA' MANDATO

Alla Polizia Locale del Comune di Pentone, agli Ufficiali e Agenti di Polizia, all'Area Edilizia, agli Ispettori ambientali nominati, ai Soggetti, anche esterni, appositamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, di vigilare sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza a tutte le autorità competenti.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
f.to Prof. Vincenzo Marino